

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 2093/2018 del 23.4.2018)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III, R.G. n. 12509/2017.

2. NOME DEL RICORRENTE:

Sara Di Nicolantonio

2.1 INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Università degli Studi de L'Aquila, in persona del Rettore pro tempore, e nei confronti dei contro interessati in atti.

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

A) del provvedimento di non ammissione dell'odierna ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2017/2018, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 3 ottobre 2017, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato in data 29 settembre 2017 sul portale University e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it> in data 19 settembre 2017, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477;

D) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2017/2018, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

E) del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018” (doc. n. 1)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 *“Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018” (doc. n. 2)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 n. 523 *“Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2017/2018” (doc. n. 3)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del MIUR e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti, costituita con Decreto Ministeriale n. 293/2017, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

I) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

J) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 Rep. Atti n. 69/CSR, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

L) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999;

M) della determinazione del M.I.U.R., per l'anno accademico 2017/2018, di concerto con il Ministero della Salute, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, riducendo l'offerta formativa degli Atenei al fine di contemperarla in relazione all'inferiore parametro del fabbisogno professionale;

N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

O) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

P) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione della ricorrente ai predetti corsi di studi.

3.1. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:

I

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

La determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2017/2018 – di gran lunga inferiore rispetto agli anni passati – è assolutamente illegittima, in quanto, dalla documentazione in atti, emerge palesemente che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive delle Università, così come deliberata dai rispettivi organi accademici, in spregio, quindi, della previsione normativa di cui al richiamato art. 3 della Legge n. 264/1999.

Invero, lo stesso **Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580** “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018” e lo stesso **Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 n. 523** “Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2017/2018”, attestano che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria è stato determinato **riducendo l'offerta formativa degli Atenei** al fine di contemperarla in relazione all'inferiore parametro del fabbisogno professionale. In pratica, **pur avendo le Università manifestato la disponibilità per una maggiore offerta di posti**, questi **sono stati indebitamente ridotti** in ragione di un “asserito” inferiore fabbisogno produttivo di medici e di odontoiatri.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore – **e ciò risulta per tabulas** – all'offerta formativa delle Università, parametro fondamentale **“sulla base”** del quale (così dice l'art. 3 della Legge n. 264/1999) deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente.

Si contesta, altresì, comunque, il mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra.

II

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 –Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Occorre, altresì, porre in rilievo l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi ed alla **tipologia delle domande somministrate nel test**, in quanto **in palese violazione della Legge n. 264/1999.**

In particolare, tale normativa, prevede all’**art. 4** che “L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite **prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...**”

Ebbene, è di tutta evidenza la palese violazione, da parte del M.I.U.R., della disposizione di cui all’art. 4 della Legge n. 264/1999, laddove, su 60 domande somministrate **solo 2** riguardano l’argomento di **cultura generale**, 38 sono di fisica, matematica, chimica e biologia (ritenute discipline oggetto dei corsi medesimi) e **(ben) 20 (!!!)** vengono inquadrare nel “**ragionamento logico**”, per l’appunto, **categoria assolutamente non prevista dal Legislatore**, il quale, in forza della riserva di legge indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 383/98, ha stabilito che l’ammissione al corso di laurea deve avvenire – si ribadisce – “**previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore**”.

Il test di quest’anno, invece, è stato fondato principalmente sulla somministrazione di quesiti di “ragionamento logico”, ben lontani dalla formazione scolastica (e quindi dal dettato legislativo), privilegiando, in tal modo, una preparazione meramente mnemonica e meccanica (presso società di avvicinamento al test create appositamente a tale fine).

Pertanto, non può essere posta in dubbio la violazione della Legge n. 264/1999, in ragione della somministrazione nel test di solo 2 domande di cultura generale, sulle 60 dell’intera prova.

III

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

La selezione *de qua* risulta essere illegittima anche sotto altro profilo, sempre riconducibile alla scelta dei criteri e delle modalità selettive.

In particolare, **si contesta il criterio di individuazione della risposta corretta**, utilizzato per la selezione dell’anno accademico oggetto della presente impugnativa, il quale risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi **arbitraria o più o meno probabile**. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti potevano avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per i quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39, 47, salvi altri).

Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione (quesiti nn. 5, 23, 24, 29, 39, 47) sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei.

IV

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

Si rileva come la prova somministrata sia totalmente illegittima in quanto non ha tenuto conto del vincolo di cui all’**art. 4 della Legge n. 264/1999**, che **impone (solo) al M.I.U.R. di predisporre la prova** (quindi non affidando a terzi l’incombenza, come avvenuto nella specie), **sia** per ovvie ragioni di **trasparenza ed imparzialità**, **sia** per un inderogabile **vincolo di bilancio** (secondo il quale la predisposizione della prova non può gravare sul bilancio dello Stato).

Pertanto, oltre a non essere stata la prova selettiva predisposta dal M.I.U.R. (in violazione della Legge n. 264/1999), risulta del tutto **sconosciuto il soggetto che ha provveduto a predisporre i quesiti** sottoposti ai candidati, che – stando, in ogni caso, a quanto previsto dal D.M. 28 giugno 2017 n. 477 – doveva essere di “*comprovata esperienza in materia*”.

Invece, in totale spregio sia della norma di legge, sia della decretazione ministeriale, la prova non solo non è stata predisposta dal M.I.U.R. (violazione art. 4, Legge n. 264/1999), ma, altresì, risulta del tutto sconosciuto il soggetto che ha predisposto i quesiti della prova per l’a.a. 2017/2018 (atteso che la gara di appalto è andata deserta).

V

Illegittimità della selezione in relazione alla somministrazione di quesiti non inediti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

Si rileva, altresì, come anche quest’anno, il M.I.U.R. abbia gravemente reiterato (come avvenuto l’anno passato) il profilo di illegittimità riconducibile alla somministrazione di una parte delle **domande**, assolutamente **non inedite**, e/o, comunque, acquisite da manuali di preparazione al test di note società private, dai simulatori d’esame delle università private e dai test degli anni precedenti.

In particolare – secondo quanto dettagliatamente specificato nel prospetto allegato in atti (**doc. n. 8**) – si rileva come almeno i seguenti quesiti (salvi altri) siano stati copiati (in modo, se non integrale, comunque, cambiando solo qualche parola) dai manuali di preparazione al test, e più precisamente: **Domanda 5**: tratta dal manuale "Scienze e Tecnologie Alimentari" dell’Università di Bari, a.a. 2014/2015; **Domanda 10**: tratta dal manuale Artquiz n. 320 - AlphaTest n. 5733 (edizione 2016/17); **Domanda 24**: tratta dal manuale Alpha Test - Editest; **Domanda 27**: tratta dal manuale Artquiz n. 1556 (edizione 2017/18); **Domanda 43**: tratta dal manuale del libro Artquiz, pagg. 183, 184, 185, 186 e dal manuale 5500 quiz per l’area Psicologica, pag. 916; **Domanda 48**: tratta dal manuale Artquiz n. 1211; **Domanda 55**: tratta dal manuale Artquiz n. 175 (edizione 2017/18).

Non vi è dubbio alcuno che la circostanza di avere copiato e/o, comunque, utilizzato, per la prova di accesso al corso di laurea di cui al presente giudizio, un buon numero di quesiti presenti su manuali di preparazione al test di società private abbia posto in netta posizione di vantaggio coloro i quali avevano partecipato a detti corsi privati, i quali hanno potuto rispondere a domande le cui soluzioni già conoscevano.

Il tutto in totale **spregio dei principi** sanciti dalla **decretazione ministeriale**, di **imparzialità** e di **parità di trattamento**, della **trasparenza** dell’azione amministrativa, oltretutto, per certi versi, anche della **segretezza dei quesiti**.

VI

Violazione dell’anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e

par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura di concorso risulta essere viziata per la **violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.**

Infatti, anche quest'anno – peraltro in misura ben più grave rispetto al passato – il criterio adottato dal MIUR e dagli Atenei per l'identificazione della prova e l'associazione di essa al candidato risulta violare palesemente e clamorosamente il principio dell'anonimato.

Come è noto, la criticità censurata, a più riprese, dalla Giustizia Amministrativa sul tema “anonimato” (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015**) verteva sulla “riconoscibilità”, da parte delle Commissioni d'aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive.

Ebbene, ciò ricordato, è del tutto sorprendente come le modifiche apportate anche quest'anno dal M.I.U.R. nelle procedure di abbinamento prova-candidato, in realtà, non abbiano posto alcun concreto correttivo rispetto alle problematiche anzidette ed evidenziate dal Giudice Amministrativo, ma anzi, addirittura, abbiano determinato maggiori e ben più gravi criticità rispetto al passato.

Infatti, quest'anno, il sistema di associazione dell'elaborato al singolo candidato prevedeva, al termine della prova, l'apposizione di coppia di etichette autoadesive identiche – recanti anche quest'anno il “famigerato” codice alfanumerico – sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte; ma, soprattutto, le operazioni di apposizione delle etichette sui predetti moduli, nonché di sottoscrizione della scheda anagrafica, non potevano che avvenire alla presenza della Commissione, essendo situati i banchi appositi nei pressi della stessa.

Addirittura, in alcune sedi di concorso, sono stati gli stessi Commissari che provvedevano ad aiutare applicare le etichette recanti i codici identificativi della prova e della scheda anagrafica sui rispettivi moduli. Ed ancora – altro adempimento procedurale violativo dell'anonimato – dovevano avvenire alla presenza della Commissione le stesse procedure di consegna dei vari moduli al termine della prova. Anzi era la stessa Commissione d'aula a dovere provvedere all'inserimento dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato all'interno dei rispettivi scatoloni.

VII

Violazione del principio della certezza della paternità della prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Si censura, altresì, per altro verso, la violazione di un ulteriore principio fondamentale in tema di concorsi pubblici, vale a dire quello relativo alla **certezza della paternità della singola prova** rispetto a ciascun candidato.

Invero, le modalità di svolgimento della selezione concorsuale oggetto della presente impugnativa, per come strutturate, hanno determinato l'assoluta impossibilità di attribuire con certezza la paternità dell'elaborato al concorrente generalizzato nella scheda anagrafica.

Invero, da quanto risulta dai verbali di espletamento del concorso presso le diverse sedi di Ateneo, è stato effettuato esclusivamente un controllo dell'identità dei candidati all'ingresso in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna – e quindi della compilazione della scheda anagrafica – nessuno ha verificato che i dati contenuti nel predetto modulo recante le generalità del candidato fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel concorrente.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati al termine della prova. Ma nessun controllo è stato previsto in merito alla veridicità delle generalità ivi indicate e, quindi, in astratto, **si è reso possibile lo scambio di persona**.

Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato al superamento del concorso, per il quale svolgere il compito.

Anche in ragione del fatto che, quest'anno, diversamente dal passato, la mancata sottoscrizione dell'anagrafica non costituiva causa di annullamento della prova e, quindi, tale firma poteva addirittura essere omessa.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna garanzia vi è stata in merito alla certezza della paternità dell'elaborato all'effettivo candidato. Ciò costituisce, senza dubbio, macroscopico vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

VIII

Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2017/2018, risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi, in diversi Atenei, di **gravissime situazioni di irregolarità**, le quali hanno comportato la **violazione della segretezza dei quiz** e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

Innanzitutto, è ben nota la vicenda avvenuta presso **l'Università Federico II di Napoli**, dove è pendente un **procedimento penale**, con indagine a carico di diversi soggetti **per truffa**, in ragione di una presunta **compravendita delle soluzioni del test e violazione della segretezza dei quesiti della prova**. Infatti, alcuni candidati sarebbero stati trovati in possesso delle relative soluzioni per mezzo di sequenza algoritmica. Addirittura, su disposizione del P.M. della Procura di Napoli, Ida Frongillo, la mattina del 5 settembre, giorno della prova sostenuta a Monte Sant'Angelo da oltre 4 mila studenti, ci sono state diverse perquisizioni

Inoltre – a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei – in molte sedi **non sono state rispettate** le ulteriori disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina dell'Allegato n. 1 al Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 ed, in particolare, riguardo:

- **il simultaneo inizio della prova alle ore 11.00 su tutte le sedi di concorso**, atteso che risulta a verbale **l'inizio della prova con ben 28 minuti di ritardo presso la sede di Milano (doc. n. 10)**, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di avere vantaggi sulla possibile conoscenza delle domande;

- **la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande**, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;

- **il tempestivo ritiro delle penne** date in dotazione per il test di Medicina alla fine della prova ad alcuni studenti;

- **il divieto di penne personali e/o di doppie penne di diversi candidati**, con la conseguente che essi hanno, in danno di altri, potuto continuare a svolgere la prova durante la fila per la consegna dei compiti e durante l'apposizione delle etichette autoadesive;

- **il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare**.

Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità della prova per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti i candidati.

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

IX

Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

Si deve, inoltre, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per non avere **gli Atenei coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.**

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a "redistribuire" tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. Ciò anche in considerazione della previsione, sul punto, dell'**art. 10 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477, comma 3**, secondo cui i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

Tale atteggiamento adottato dall'amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Inoltre, si rileva l'illegittimità della previsione di cui al **comma 10 dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477**, relativa alla chiusura delle graduatorie di Medicina e Odontoiatria, a seguito di apposito provvedimento ministeriale.

Ebbene, la circostanza che non tutti i candidati in posizione utile alla data dell'emanando provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie potranno non avere confermato l'interesse all'immatricolazione nei termini previsti, con conseguente decadenza dall'immatricolazione, determinerà, inevitabilmente – come avvenuto per l'a.a. precedente – la mancata copertura di tutti i posti disponibili ed il permanere di posti vacanti.

* * * * *

Per tutto quanto precede, è stato chiesto

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati o, comunque, in quello ove la ricorrente sarebbe potuta entrare, in ragione del proprio maggiore punteggio complessivo conseguito, tenendo anche conto dei quesiti errati, e/o dell'eventuale ampliamento del contingente di posti, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo, anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; **in via subordinata**, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2017/2018 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità recettive degli Atenei ed alla reale capacità di offerta formativa degli stessi, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria e/o, comunque, attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente; **in via ancora subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, disponendo, per l'effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria e/o, comunque, l'attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente; **in via ulteriormente subordinata**, annullando la graduatoria del 3 ottobre 2017, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

a) delle deliberazioni degli organi accademici e delle determinazioni ministeriali, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli atenei e del fabbisogno di medici ed odontoiatri;

b) dei verbali ed atti di predisposizione e validazione dei quesiti somministrati ai candidati, relativi alla prova di accesso ai predetti corsi di laurea, redatti da soggetti *“con comprovata esperienza in materia”* e validati dalla *“Commissione di esperti ... per la validazione dei dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova”*;

c) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli atenei.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Tutti i soggetti partecipanti alla procedura selettiva in questione relativa all’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO L’INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (R.G.N. 12509/2017) NELLA SOTTOSEZIONE “RICERCA RICORSI”, RINTRACCIABILE ALL’INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE “LAZIO - ROMA” DELLA SEZIONE “T.A.R.”.

6. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA N. 2093/2018 DEL 23.4.2018.

7. ALLEGATI:

a) Ricorso

b) Ordinanza n. 2093/2018

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti